

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 26 luglio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Paolo TARTAGLIA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Componente aggiunto: Avv. Maurizio GRECO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO DEL CALC. GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Guberti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. DE VEZZE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore De Vezze Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALC. PIANU WILLIAM DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVIso DEL 11.5.2008, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale infligge al signor Pianu William la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6.

4. RICORSO DEL CALC. GILLET JEAN FRANCOIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009; AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gillet Jean Francois e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. KUTUZOV (KUTUZAU) VITALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kutuzov (Kutuzau) Vitali e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALC. FUSCO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fusco Luca e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Rajcic Ivan e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CALC. CAPUTO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Caputo Francesco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CALC. BONOMI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonomi Simone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. COLOMBO CORRADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Colombo Corrado riduce la sanzione della squalifica inflittagli a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DEL CALC. BIANCO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5, E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bianco Raffaele, riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 7.7 C.G.S, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL CALC. PARISI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Parisi Alessandro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Santoruvo Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE BARI/TREVISO DELL'11.05.2008 E SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009 CON LE AGGRAVANTI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, NONCHÉ DELLA PLURALITÀ DI ILLECITI RELATIVAMENTE ALLE DUE GARE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ganci Massimo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DEL CALC. GALASSO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2013; NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galasso Gianluca e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 27 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete